

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno diciassette dicembre, nell'anno duemila ventidue, alle ore 10 presso i locali di Arci, situati in Modena, Via 4 Novembre n. 40/L, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima convocata per il giorno sedici dicembre è andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Kabara Lagdaf", per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore, D. Lgs 117/2017 (adeguamento alle nuove disposizioni del CTS-Codice del Settore).

Essendo il Presidente dell'Associazione, Stefano Vaccari, assente giustificato (impegni istituzionali) e la Vice Presidente, Silvia Bellettini, collegata in videoconferenza, su proposta del consigliere anziano Giordano Sternieri, viene designato all'unanimità quale Presidente dell'assemblea Edoardo Masoni, tesoriere dell'Associazione, il quale chiama alle funzioni di Segretario Franco Bertolino, consigliere dell'Associazione.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti 30 soci, di cui 3 collegati in videoconferenza e 4 portatori di deleghe rilasciate da 4 soci: la lista dei soci presenti viene sottoscritta da Presidente e Segretario. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto (che all'art. 7 recita che "per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli/le associati/e ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti"), l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento dello Statuto obbligatoriamente introdotte dal nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017).

Il Presidente informa che, dopo l'assemblea straordinaria del 18/07/2020, sono stati definiti ulteriori requisiti per l'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico del terzo Settore), tali da rendere necessaria la convocazione di una seconda assemblea straordinaria.

Il Presidente illustra i cinque articoli che sono sottoposti a modifica rispetto a quanto riportato nello Statuto approvato dall'Assemblea straordinaria del 18/07/2020 e ne dà lettura:

Aderente a: ANSPS ETS (Ass. Nazionale Solidarietà con il Popolo Saharawi)

Via 4 Novembre 40/L - 41123 MODENA - C.F. 94030650363

tel. 320 701 1468 - info@kabaralagdaf.it - kabaralagdaf@pec.it - www.kabaralagdaf.it

BPER Ag.3 Modena IBAN: IT98W0538712903000000008744

ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO CON DECRETO N. 716 DEL 14/06/1993.

- 1- Possibilità di assumere lavoratori dipendenti (art.2)
- 2- Aggiunta di 3 commi sulle attività diverse (nuovo art.3)
- 3- Rigetto della domanda di adesione a socio (nuovo art. 5)
- 4- Diritto di voto attivo anche ai minorenni (nuovo art. 7)
- 5- Diritto di voto attivo anche ai minorenni (nuovo art. 8, comma 2)
- 6- Convocazioni assembleari 10 giorni prima della data della riunione (nuovo art. 8, comma 6)

Il Presidente ricorda che copia della nuova proposta di Statuto è stata inviata a tutti i Soci unitamente alla convocazione dell'assemblea.

Intervengono n. 5 soci presenti per confermare la loro adesione alle proposte di modifica illustrate dal Presidente, il quale invita il Segretario a dare lettura completa dello statuto ed invita i Soci presenti e collegati a fornire ulteriori pareri.

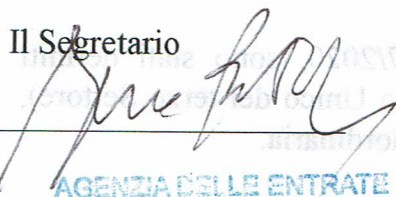
Non essendo richieste di ulteriori interventi il Presidente dichiara conclusa la discussione, e sottopone a votazione il testo dello Statuto con le modifiche proposte con voto palese per alzata di mano.

L'assemblea composta dai Soci presenti e da quelli collegati in video conferenza approva alla unanimità il nuovo testo di Statuto.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la quale si richiede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D. Lgs 117/2017. Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato provinciale ARCI MODENA.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.10, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

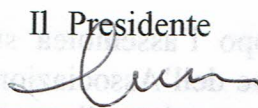


AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Modena

Il Presidente





Registrato il 18/01/2023

al n° 309 Serie 3

Corrisposti €

(Firma delegata del) **Aderente a: ANSPS ETS (Ass. Nazionale Solidarietà con il Popolo Saharawi)**

Via 4 Novembre 40/I - 41123 MODENA - C.F. 94030650363

tel. 320 701 1468 - info@kabaralagdaf.it - kabaralagdaf@pec.it - www.kabaralagdaf.it

BPER Ag.3 Modena IBAN: IT98W0538712903000000008744

ISCRITTA AL REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO CON DECRETO N. 716 DEL 14/06/1993.



STATUTO

"Associazione di solidarietà con il Popolo Saharawi Kabara Lagdaf-ODV"

ART. 1 - Costituzione, denominazione e sede

L'Associazione denominata "Associazione di solidarietà con il Popolo Saharawi Kabara Lagdaf ODV", nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, è un'Organizzazione Di Volontariato ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016, n. 106 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; fu costituita in data 9 dicembre 1992 ed ha sede legale nel Comune di Modena.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione ha durata illimitata, non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'Associazione Nazionale di Solidarietà con il Popolo Saharawi ets ed alla rete associativa nazionale ARCI aps, adottandone la tessera.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa autonomo, apartitico, a carattere volontario e democratico la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo.

L'Associazione si ispira ad una cultura democratica e laica, non violenta, multietnica, impegnata nel riconoscimento e nella valorizzazione delle differenze, nonché della promozione delle pari opportunità.

L'Associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani. Lo scopo dell'Associazione è promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, i valori della coesistenza, dell'integrazione e dell'estensione dei diritti per tutti/e.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei/le volontari/e associati/e, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 finalizzate a:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni



sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, od erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione denominata "Associazione di solidarietà con il Popolo Saharawi Kabara Lagdaf ODV", nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, è un'organizzazione di volontariato che opera nel campo della promozione della pace, dei diritti umani, della democrazia e dello sviluppo umano nel Sahara Occidentale.

Si propone altresì di promuovere ogni iniziativa diretta a creare in Italia, in Europa ed a livello internazionale un tessuto di solidarietà concreta col popolo Saharawi e la Repubblica Araba Saharawi Democratica (R.A.S.D.), attraverso campagne di informazione di monitoraggio e di denuncia, scambi culturali e ogni forma di cooperazione e di aiuto umanitario.

L'Associazione opera in stretto coordinamento con il Fronte Polisario, riconosciuto dall'Onu e dall'Unione Africana come legittimo Rappresentante del Popolo Saharawi.

A tal fine, munendosi delle eventuali autorizzazioni o concessioni, l'Associazione provvede a:

- promuovere la conoscenza della realtà culturale e sociale della popolazione Saharawi, in sintonia innanzitutto con l'Associazione Nazionale di Solidarietà con il popolo Saharawi;
- sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali ed internazionali sulla situazione politica, sanitaria e alimentare, sul processo di pace e di autodeterminazione del popolo Saharawi e sulla tutela dei diritti fondamentali nel Sahara Occidentale;
- coinvolgere e sollecitare la comunità locale per attuare iniziative di solidarietà con il popolo Saharawi con particolare riferimento ad Enti locali, istituzioni culturali e altre Organizzazioni sociali ed economiche, anche mediante la promozione di gemellaggi con le istituzioni Saharawi e viaggi di conoscenza con missioni legate ai progetti in corso;
- promuovere iniziative di solidarietà, di sostegno, di aiuto umanitario, economico, sanitario e medico per la popolazione Saharawi in direzione della giustizia, della libertà, della pace, e dell'autodeterminazione;
- ospitare e consentire l'ospitalità a gruppi di cittadini Saharawi, in particolar modo bambini, per reciproci incontri, per prestare cure mediche, per farli partecipare a corsi di formazione professionale, e come momenti di conoscenza della cultura e delle tradizioni Saharawi;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al presente articolo o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte soprattutto verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.



ART. 3 – Attività diverse

Oltre alle attività di interesse generale l'Associazione può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117.

ART. 4 – Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I/Le soci/e hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci/e solo persone fisiche.

Il numero degli/le aderenti è illimitato. Può diventare socio/a chiunque, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. Lo status di associato/a ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 – Criteri di Ammissione ed Esclusione dei/Ile Soci/e

Gli/Le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domande di ammissione come associato/a presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale al/la nuovo/a socio/a ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al precedente comma, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al quarto comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.



La qualità di socio/a si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei/le soci/e è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al/la socio/a gli addebiti che allo/a stesso/a vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato/a ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso; il Presidente lo porrà all'ordine del giorno della prima assemblea utile, che deciderà in via definitiva.

Il recesso da parte degli/le associati/e deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del/la socio/a vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci.

Il/La socio/a receduto/a od escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 6 - Diritti e Doveri dei/le soci/e

I/Le soci/e hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, dell'elettorato passivo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I/Le soci/e sono obbligati/e a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;



- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

ART. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei/Ile soci/e;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea degli/Ile associati/e è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli/Ile associati/e in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato/a potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro/a associato/a con delega scritta. Ogni associato/a non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei/Ile soci/e. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei/Ile soci/e intervenuti/e o rappresentati/e.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:



- elegge e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- si esprime sull'esclusione dei/le soci/e dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi/e associati/e;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento interno o sue variazioni;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- approva le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, la presenza di almeno la metà più uno degli/le associati/e ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/le associati/e.

E' ammessa la possibilità che le adunanze per l'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I/Le soci/e potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

ART. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 15, eletti dall'Assemblea dei/le soci/e. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono sempre rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli/le associati/e.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i/le primi/e tra i/le non eletti/e, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei/le soci/e utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i/le nuovi/e eletti/e rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo



Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio o rendiconto;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli/Ile associati/e;
- predisporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei/Ile soci/e.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Di regola si riunisce, su convocazione del presidente, ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del consiglio direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta da chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di priorità per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente non può rimanere in carica per un periodo superiore a due mandati consecutivi.



ART. 11 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è indivisibile, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli/Ile associati/e;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli/Ile associati/e durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei/Ile soci/e entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli/Ile associati/e assieme alla convocazione



dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13 - Volontari/e

I/Le volontari/ie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei/le volontari/ie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai/le volontari/ie possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i/le volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14 - Clausola compromissoria

Per eventuali controversie tra gli/le associati/e, o tra questi/e e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo della Rete Associativa di appartenenza o organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli/le associati/e aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



ART. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

ART. 17 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Modena, 17 dicembre 2022

Il Presidente dell'Assemblea straordinaria

Il Segretario dell'Assemblea Straordinaria